



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

E.I.

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000390

del 16 APR. 2020

OGGETTO: C.P. n.q. c/ ARNAS - esecuzione sentenza Tribunale Palermo - determinazioni.

U.O. PROPONENTE	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
U.O. S. SERVIZIO LEGALE	VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2020
Proposta n. <u>30</u> del <u>9/4/2020</u>	N° Conto economico _____ N° Conto Patrimoniale <u>2.02.02.01.0101</u>
☐ Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.	Budget assegnato anno 2020 (euro) <u>2.000.000,00</u>
Il Responsabile dell'istruttoria <u>[Signature]</u>	Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale
Il Dirigente UO Servizio Legale Avv. Caterina Rizzotto <u>[Signature]</u>	STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET <u>Servizio Legale</u>
	Scheda BUDGET allegata datata <u>09/04/2020</u>
	Il Responsabile del procedimento <u>[Signature]</u> Il Direttore dell'U.O.C. <u>[Signature]</u>

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di Aprile, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da [Signature] P. V. [Signature], quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

16 APR 2020

Il Responsabile del Servizio Legale Avv. Caterina Rizzotto,

PREMESSO:

- che la signora C.P., agendo in proprio e nella qualità di legale rappresentante del figlio minore S.M., ha reclamato la declaratoria di responsabilità e la conseguente condanna di questa azienda e di un proprio medico, il Dott. C.V., a cagione della *malpractice* sanitaria di cui sarebbe stato vittima il minore in occasione del ricovero e cure - per la frattura del gomito destro - ad esso prestate presso uno dei presidi aziendali nell'arco temporale novembre-dicembre 2004; la somma complessivamente richiesta veniva quantificata in € 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione, con la previsione anche della maggiorazione (o diminuzione) << *anche a seguito dell'espletanda consulenza* >>
- che il processo, portante il numero di R.G.8746/2014, è stato incardinato innanzi alla sezione civile del Tribunale di Palermo;

DATO ATTO che, giusta mandato congiunto e disgiunto conferito agli Avv.ti Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA, la Direzione aziendale ha incaricato i su nominati procuratori - che vantano peculiare specializzazione nella materia *de qua* - di rappresentare ed assistere l'Azienda nel procedimento in questione;

PRESO ATTO che, con apposita comparsa di costituzione e risposta, redatta a firma congiunta, i su nominati procuratori aziendali:

- hanno preliminarmente eccepito la prescrizione dell'azione proposta dalla madre *iure proprio*, deducendone, con il conforto giurisprudenziale, la natura extracontrattuale ed adducendo la maturazione di oltre un quinquennio dal primo atto interruttivo;
- sulla scorta di una relazione sanitaria, hanno diffusamente illustrato in ordine alla correttezza dell'operato aziendale;
- hanno contestato l'abnormità della somma richiesta, frutto di voci di danno non spettanti e/o comunque non provate, di indebita moltiplicazione di altre poste e della eccessiva sovrastima del danno permanente lamentato, quantificato nel 10% di menomazione;
- hanno chiesto ed ottenuto, in via cautelativa, la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa Amtrust Europe Limited, ritenendo sussistenti le condizioni di operatività della manleva in forza della clausola *claims made* che la governava, atteso che la richiesta risarcitoria era pervenuta durante la vigenza del periodo assicurativo;
- che si è costituito anche il medico aziendale convenuto, deducendo la propria estraneità ai danni lamentati *ex adverso* e la mancanza di prova in ordine al nesso di causa con la propria condotta;

PRESO ATTO, altresì:

- che la compagnia assicurativa evocata in giudizio ha sollevato molteplici eccezioni preliminari per vizi della chiamata, nonché l'inoperatività della polizza ritenendo che l'avvio di un procedimento penale, seppur a carico di altro sanitario, per i medesimi fatti in questione, costituisse fatto noto ostativo all'operatività del contratto;

- che il giudizio si è dipanato con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio condotta da uno specialista in medicina legale e da uno specialista, nella branca di interesse, l'ortopedia; ; i due consulenti, a conclusioni della loro indagine, hanno ravvisato profili di *malpractice* medica in danno del minore, stimando, tuttavia, il danno patito in misura notevolmente inferiore a quella prospettata da parte attrice;

PRESO ATTO, ancora, che il Tribunale adito, con sentenza n.3070 pubblicata il 20.6.2019, ha:

- ritenuto ragionevoli le conclusioni dei propri ausiliari in ordine alla mancata << *adozione di accorgimenti terapeutici volti ad evitare il rischio dello spostamento epifisario* >>;
- ravvisato che la condotta del convenuto Dott. C.V. fu in << *violazione dello sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso concreto* >>, essendo << *mancata del tutto...quell'attività di direzione e controllo cui era preposto* >>;
- ridimensionato, considerevolmente, la somma risarcitoria in capo al minore, liquidata in € 3.517,72 comprensiva di interessi e rivalutazione, a fronte delle € 25.000,00 -da rivalutare e maggiorare di interessi – richieste;
- denegato la personalizzazione del danno, ed il separato ristoro della componente morale; e ciò in totale accoglimento delle prospettazioni svolte dai procuratori aziendali;
- denegato il danno in favore della madre; anche stavolta in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dai procuratori aziendali;
- compensato, in ragione della metà, le spese di lite in favore di parte attrice, sia alla luce della <<*sproporzione tra la somma liquidata e quella domandata* >>, sia dello << *ingiustificato diniego, da parte dell'attrice, dell'offerta risarcitoria formulata dall'ARNAS in esito all'espletamento delle indagini medico-legali d'ufficio* >>;
- rigettato le eccezioni di vizio della chiamata in causa sollevate dalla compagnia assicurativa;
- accolto, però, l'eccezione di inoperatività della polizza formulata dalla compagnia terza chiamata, valorizzando la conoscenza da parte dell'azienda, *ante* stipula del contratto assicurativo, dell'esistenza di un procedimento penale per i medesimi fatti oggetto della richiesta risarcitoria;
- addossato, quindi, all'azienda le spese di lite sopportate dall'assicuratore, quantificate in € 4.835,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, respingendo, però, la domanda di condanna per responsabilità aggravata formulata da quest'ultimo << *in mancanza di elementi che inducano a ritenere sorretta da colpa grave l'iniziativa processuale della convenuta* >>;
- condannato sia l'ARNAS che il proprio sanitario convenuto, in solido, a pagare all'attrice, nella qualità di esercente la potestà genitoriale, la somma di € 3.517,72;
- condannato sia l'ARNAS che il proprio sanitario convenuto, in solido, a pagare al procuratore attoreo, quale distrattario, le spese di lite << *in complessivi € 1.714,00, di cui € 1.611,00 per compensi, oltre IVA CPA e rimborso spese nella misura del 15% dei compensi* >>
- posto << *le spese occorse per l'espletata CTU a carico delle parti convenute* >>;



PRESO ATTO:

- ◆ che il procuratore attoreo ha veicolato, tramite pec, la richiesta di corresponsione delle spettanze sia in favore della sua assistita che in suo favore quale distrattario; queste ultime correttamente quantificate nella somma complessiva di € 2.049,94 atteso che l'iva non è dovuta in quanto dichiara trovarsi in regime forfettario;
- ◆ che, però, i legali aziendali hanno opposto che << *mentre nulla osta al pronto pagamento delle spettanze quale antistatario, per ciò che concerne le somme dovute alla sua assistita, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore, occorre pregiudizialmente l'autorizzazione alla riscossione da parte del giudice tutelare. E ciò, ai sensi del comma 4 dell'art.320 c.c.....>>*
- ◆ che anche la compagnia assicurativa, per il tramite del proprio legale, ha fatto pervenire la nota spese reclamandone il pagamento, per un totale di € 7.054,85;
- ◆ che i legali aziendali hanno intimato, per il tramite dei suoi legali, il condebitore solidale, Dott. C.V., al pagamento delle somme di propria pertinenza, avvertendolo che laddove l'erario patisse un esborso gli atti sarebbero stati trasmessi alla Corte dei Conti per l'eventuale avvio del giudizio di responsabilità;
- ◆ che il Dott. C.V. ha manifestato disponibilità al pagamento della metà di quanto dovuto, giusta previsioni di cui all'art.1298 c.c., rimettendosi, sostanzialmente, al giudizio della Corte dei Conti per l'esborso (altra metà della quota) sopportato dall'ARNAS; quindi, sarà attivato il regresso man mano che le somme saranno sborsate dall'ARNAS;

CONSIDERATO che, in virtù della immediata esecutività delle sentenze di primo grado ed in ragione della natura solidale dell'obbligo, occorre adempiere le statuizioni del citato *decisum*, ad eccezione, come detto, delle spettanze dovute alla madre nella qualità di esercente la potestà sul minore per le quali occorre attendere che venga acquisito e trasmesso il provvedimento del giudice tutelare; si ottempererà, pertanto:

- al pagamento in favore dell'attrice signora P.C. dell'acconto di € 854,00 iva inclusa corrisposto al CTU (il saldo è già stato corrisposto da questa azienda giusta atto deliberativo n.524/2017);
- al pagamento in favore del procuratore attoreo, quale distrattario, della somma di € 2.049,94;
- al pagamento in favore della compagnia assicurativa delle spese di lite ammontanti a complessive € 7.054,85 (iva, cpa, e spese generali incluse);

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente occorrente per dare integrale esecuzione alla sentenza è di € 13.476,51, mentre quella necessaria per dare esecuzione al presente provvedimento – che, come più volte segnalato, non include la somma di € 3.517,72 subordinata al provvedimento del giudice tutelare – è di € 9.958,79; le somme trovano capienza nell'accantonamento, di € 15.000,00, relativo alla pratica n.68 (2012) e vanno a gravare sul conto n.2.02.02.01.0101 “*Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali*”;

RITENUTO di postergare la trasmissione di tutti gli atti utili alla Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana per la valutazione di eventuali responsabilità erariali a carico dei soggetti coinvolti, alla data in cui saranno effettuati tutti i pagamenti residui, e, dunque,

allorché si sarà concretatosi il danno erariale nella sua totale dimensione;.

RAVVISATA la necessità di munire il presente atto della clausola di immediata esecuzione al fine di evitare l'avvio di attività tese al recupero coattivo delle somme giudizialmente dovute;

DATO ATTO della regolarità della istruttoria e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE di

Per i motivi diffusamente illustrati in premessa che si intendono di seguito riportati

1) DARE ATTO che il Tribunale Civile di Palermo, in parziale accoglimento delle domande avanzate dalla signora C.P., agente in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore S.M. nel giudizio portante il numero di R.G.8746/2014, nonché in accoglimento delle domande formulate dalla terza chiamata Amtrust Europe Limited, con sentenza n.3070/2019 ha:

- condannato sia l'ARNAS che il proprio sanitario convenuto, in solido, a pagare all'attrice, nella qualità di esercente la potestà genitoriale, la somma di € 3.517,72;
- condannato sia l'ARNAS che il proprio sanitario convenuto, in solido, a pagare al procuratore attoreo, quale distrattario, le spese di lite << in complessivi € 1.714,00, di cui € 1.611,00 per compensi, oltre IVA CPA e rimborso spese nella misura del 15% dei compensi >>
- posto << le spese occorse per l'espletata CTU a carico delle parti convenute >>;
- condannato l'ARNAS al pagamento delle spese di lite sopportate dall'assicuratore, quantificate in € 4.835,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie,

2) DARE ATTO, altresì, che in virtù della immediata esecutività delle sentenze di primo grado ed in ragione della natura solidale dell'obbligo, occorre adempiere le statuizioni del citato *decisum*; segnatamente:

- al pagamento in favore dell'attrice signora P.C. dell'acconto di € 854,00 iva inclusa corrisposto al CTU (il saldo è già stato corrisposto da questa azienda giusta atto deliberativo n.524/2017);
- al pagamento in favore del procuratore attoreo, quale distrattario, della somma di € 2.049,94;
- al pagamento in favore della compgni assicurativa delle spese di lite ammontanti a complessive € 7.054,85 (iva, cpa, e spese generali incluse);

mentre, per le spettanze dovute alla madre nella qualità di esercente la potestà sul minore, pari ad € 3.517,72, occorrerà, necessariamente, attendere che venga acquisito e trasmesso il provvedimento del giudice tutelare di autorizzazione all'incasso;

3) DETERMINARE in € 13.476,51 la somma complessivamente occorrente per dare integrale esecuzione alla sentenza;

4) DETERMINARE, invece, in € 9.958,79 la somma occorrente per dare esecuzione al presente provvedimento, atteso che per la restanti somme di € 3.571,72 si dovrà provvedere, necessariamente, con

successivo atto allorquando verrà trasmesso il provvedimento di autorizzazione all'incasso da parte del giudice tutelare

5) **DARE ATTO** che si procederà con successivo provvedimento al pagamento dell'imposta di registro atteso che si attende la registrazione e tassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate

6) **IMPUTARE** il costo del presente provvedimento di € 9.958,79 sul conto n.2.02.02.01.0101 "*Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali*"; trovando in esso capienza in forza del disposto accantonamento di € 15.000,00 relativo alla pratica n.68 (2012);

7) **LIQUIDARE E PAGARE** alla signora P.C. la somma di € 854,00 da essa sborsata a titolo di acconto al CTU;

8) **LIQUIDARE E PAGARE** al procuratore attoreo la somma complessiva di € di € 2.049,94, atteso che l'iva non è dovuta in quanto dichiara trovarsi in regime forfettario;

9) **LIQUIDARE E PAGARE** alla compagnia assicurativa Amtrust Europe Limited, la somma complessiva di € 7.054.85 a titolo di spese di lite;

10) **AUTORIZZARE**, dunque, l'U.O.C Economico Finanziario ad emettere i relativi ordinativi di pagamento a seguito dell'adozione del presente atto e previa trasmissione, da parte dell'U.O. Affari Legali, dei dati utili ad eseguire i bonifici;

11) **POSTERGARE** postergare la trasmissione di tutti gli atti utili alla Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana per la valutazione di eventuali responsabilità erariali a carico dei soggetti coinvolti, alla data in cui saranno effettuati tutti i pagamenti residui, e, dunque, allorché si sarà concretatosi il danno erariale nella sua totale dimensione;

DARE MANDATO all'U.O. Affari Legali di trasmettere copia del presente atto, nonché del successivo relativo al pagamento dell'imposta di registro, e dei documenti utili alla Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, affinché possa valutare eventuali responsabilità erariali a carico dei soggetti coinvolti e, nel qual caso, esercitare l'azione di danno;

12) **DOTARE** il presente atto della clausola di immediata esecuzione al fine di evitare l'avvio di attività tese al recupero coattivo delle somme giudizialmente dovute ed il maturare di interessi.

La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente



IL RESPONSABILE U.O. Servizio Legale
(Avv. Caterina Rizzotto)

16 Apr
2020

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Regino

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti

Il Segretario verbalizzante

Paolo Vitali

Palermo - Azienda Ospedaliera
Dipartimento di Diagnostica
E.C.M. 10/04/2020



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo
sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

Allegato alla proposta nr 30-SL del 09/04/2020

Importo Proposta 9.958,79

Oggetto: C.P. n.q. c/ ARNAS - esecuzione sentenza Tribunale Palermo - determinazioni.

Conto Economico	Macro Struttura	Budget Assegnato	Variazioni Budget	Budget Autorizzato	Prop. Delibera	Budget Impegnato Delibera nr.	Importo	Budget Disponibile
2.02.02.01.0101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	LEG	500.000,00	1.500.000,00	632.404,37				1.296.866,45

30-SL

9.958,79

TOTALE PRENOTATO

9.958,79

0000390

Il Responsabile della Struttura Assegnataria di Budget



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 19 APR. 2020 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

☐ Non sono pervenute opposizioni

☐ Sono pervenute opposizioni da _____

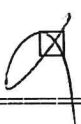
Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

☐ Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

☐ Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.

☐ Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

 **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato-Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni